



Sentenza

n. 74/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice

Walter Berruti

Giudice relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

sulla richiesta di definizione con rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130 c.g.c. nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 30549 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 30.08.2023 nei confronti di

GOBBI Luigi, nato a Mantova (MN) il 26.01.1949 e residente in Curtatone (MN), c.f. GBBLGU49A26E897R, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Pistoni e Paolo Gianolio ed elettivamente domiciliato presso i medesimi in Mantova, Via Acerbi, 27.

Vista la richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dell'art. 130 c.g.c. dal convenuto nella comparsa di risposta depositata in data 4.1.2024.

Visto il parere reso in data 18.12.2023 dalla Procura regionale.

Visto il decreto di questa Sezione n. 3 del 6.2.2024 con il quale è stata accolta l'istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto e fissata l'udienza del 10.4.2024 ai fini della definizione del giudizio.

Vista la documentazione contabile depositata dal convenuto.

Uditi nell'udienza camerale del 10.4.2024, con l'assistenza del Segretario Barbara Marta Pisani, i difensori delle parti e il Pubblico Ministero Marcella Tomasi.

Ritenuto in

FATTO

Il giudizio verte sulla responsabilità amministrativa del convenuto, titolare dell'omonima azienda agricola, perché avrebbe indebitamente percepito contributi comunitari per il sostegno delle attività connesse al pascolo di bestiame erogati dall'AGEA e dalla Regione Lombardia tramite il competente organismo pagatore per gli anni 2010 e 2011 e importo pari a euro 41.032,15.

In relazione a tali fatti risulta anche pendente il procedimento penale, nell'ambito del quale il G.I.P. presso il Tribunale di Sondrio rigettava una richiesta di sequestro preventivo. In sintesi, parte convenuta, al fine di ottenere il contributo di cui sopra, per il tramite di apposite società di servizi che prestavano ausilio nella fase della domanda, avrebbe dichiarato, contrariamente al vero, di avere il possesso dei requisiti di condizionalità necessari al fine di accedere ai contributi per ettaro di pascolo posseduto, così come accertato dalle indagini della Guardia di finanza compendiate nella relazione del 23 aprile 2021, in atti, con cui la Procura regionale ha ricevuto notizia del danno. Nella fattispecie, il pascolatore per conto terzi indicato nella domanda (Rota Piergiuseppe) non avrebbe negato di avere pascolato i terreni indicati nella domanda, bensì di conoscere l'azienda del convenuto, avendo sempre trattato con intermediari. Secondo parte attrice, ancorché vi sia formale corrispondenza tra i terreni che il convenuto ha dichiarato di aver mantenuto a pascolo per il tramite dell'allevatore Rota Piergiuseppe e quelli dove quest'ultimo ha

effettivamente svolto la sua attività di allevamento, non sarebbe rispettato il rapporto Uba/Ha, (calcolato pari a 0,1713 e, pertanto, non rientrante nella “forbice” richiesta dalla legge, ricompresa tra 0,2 e 4) e, quindi, la densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata. L’importo complessivo del danno per cui è citazione è pari a euro 41.032,15 oltre interessi e rivalutazione.

Il convenuto, con la memoria di costituzione depositata il 4.1.2024, ha chiesto di accedere al rito abbreviato e di definire il giudizio mediante pagamento del 50% della somma per cui è citazione ossia euro 20.516,07.

La Procura regionale, con parere del 18.12.2023, si espressa per l’inammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 130, comma 4 c.g.c. sulla considerazione che i contributi erogati sarebbero stati ottenuti attraverso meccanismi frodatori a danno delle istituzioni comunitarie e della Regione Lombardia.

La Regione Lombardia è intervenuta *ad adiuvandum* con comparsa depositata in data 23.1.2024 a ministero dell’avv. Alessandra Zimmiti dell’Avvocatura regionale.

Con decreto n. 3/2024 la Sezione, sulla base dell’esame preliminare degli atti che contraddistingue il rito abbreviato e considerate le sue finalità, ha ritenuto che la condotta del convenuto, così come emergente dagli atti processuali, non fosse ascrivibile a dolo ed ha accolto l’istanza nei termini proposti.

Nell’udienza camerale del 10.4.2024, le parti presenti hanno concordemente chiesto di dichiarare estinto il processo stante l’avvenuto tempestivo pagamento come in atti documentato.

Considerato in

	DIRITTO	
	Quanto sopra premesso, sussistono i presupposti per la definizione del giudizio	
	con rito abbreviato nei confronti del convenuto ai sensi dell’art. 130, commi 7	
	e 8 c.g.c.	
	Ai sensi della suddetta norma il Collegio deve provvedere anche sulle spese di	
	giudizio.	
	Queste, liquidate come in dispositivo, vanno a poste a carico del convenuto	
	risultato virtualmente soccombente, secondo la giurisprudenza costante della	
	Sezione (cfr., tra le tante, n. 127/2022).	
	Dagli elementi probatori in atti, tra cui le risultanze del processo penale, risulta	
	infatti con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto.	
	Le spese possono invece essere compensate nei confronti dell’interveniente	
	stante il tipo di pronuncia adottato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA	
	definito il giudizio n. 30549 instaurato dalla Procura regionale nei confronti di	
	GOBBI Luigi, ai sensi dell’art. 130, comma 8 c.g.c.;	
	CONDANNA	
	il medesimo al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 93,10	
	(novantatré/10).	
	Spese compensate nei confronti dell’interveniente Regione Lombardia.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	4	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]